



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R I L L A Z I O

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n°

P R O P O S T O D A

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia (del foro di Pescara), nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale delle Medaglie d'Oro n° 266 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 1° reparto – 1^a divisione – 7^a sezione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF), in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla dirigente *pro tempore* della direzione dei Servizi del Tesoro (ufficio XV), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Casilina n° 3 presso la sede della direzione stessa;

E C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Boccia Neri (iscritto nell'elenco

[REDACTED]

speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n° 29 presso l'Avvocatura centrale INPS.

§ § §

1. Con ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF), al Ministero della Difesa ed all'INPS fra il 1 [REDACTED] nonché depositato presso questa Sezione il 5 del mese successivo, [REDACTED], militare dell'Aeronautica collocato a riposo il [REDACTED] (pag. 15 del ricorso), ha lamentato la dipendenza da causa di servizio di un [REDACTED]: [REDACTED] dopo che, a più riprese, egli aveva prestato servizio in Kosovo, per una ventina di mesi nell'arco di quasi sette anni tra la fine del [REDACTED] ivi svolgendo mansioni di responsabile della segreteria del comando del contingente dell'Aeronautica, con conseguente necessità di spostarsi in zone asseritamente contaminate da uranio c.d. impoverito (in sigla internazionale: DU) contenuto nelle munizioni utilizzate durante pregresse operazioni belliche.

Nel sottolineare anche la "... massiccia somministrazione di vaccini ..." imposta da quelle missioni all'estero, l'assunzione di acqua e di cibo "... approvvigionati *in loco* ..." e le "... condizioni altamente ... stressogene ..." in cui tali missioni si svolgevano a causa del pericolo di attentati (pag. 6 del ricorso, *passim*), per dimostrare l'asserita esposizione ad uranio impoverito il [REDACTED] a addotto il referto di una biopsia eseguita su un proprio tessuto tumorale: nel cui reperto erano state riscontrate nanoparticelle di metalli pesanti (all. 11 al ricorso, a cui si intende riferita anche la restante documentazione che verrà di seguito menzionata). Ha altresì richiamato le conclusioni a cui era pervenuta la c.d. commissione Mandelli (pag. 27 del ricorso), istituita nel 2000 dal Ministero della Difesa proprio per indagare

[REDACTED]

sull'incidenza di neoplasie maligne tra i militari impiegati in Bosnia e Kosovo; nonché una congerie di altri documenti, anche di matrice internazionale, dedicati alle conseguenze dell'esposizione ad uranio impoverito.

Quindi, per l'infermità [REDACTED] l'odierno ricorrente ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata: avendo a tal fine presentato istanza [REDACTED] ed essendogli però stato opposto un diniego con decreto emesso dal Ministero della Difesa il [REDACTED], in conformità ad un duplice parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d'ora in poi: il Comitato) in tema di dipendenza causale di quell'infermità. Mentre, per la classifica di quest'ultima, il [REDACTED] ha aderito alla valutazione in ottava categoria formulata il [REDACTED] dalla Commissione Medica Ospedaliera (in sigla: CMO)

2. Con comparsa depositata il [REDACTED] si è costituito il Ministero della Difesa, avversando la domanda attorea alla luce del duplice avviso negativo da parte del Comitato, nonché eccependo l'estinzione per prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto a maggiori ratei pensionistici.

3. Con comparsa depositata il [REDACTED] si è altresì costituito il MEF, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea.

Con comparsa depositata il [REDACTED] di quello stesso mese si è costituito anche l'INPS, reiterando le medesime eccezioni preliminari degli altri convenuti.

4. Con sentenza ordinanza n° [REDACTED], per un verso, è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo sia al MEF sia all'INPS: con conseguente estromissione di tali resistenti dall'odierno giudizio; per altro verso è stato ordinato al Ministero della Difesa di produrre lo stato matricolare e le relazioni di servizio del [REDACTED]: incumbente che l'Aeronautica militare ha poi evaso con nota del [REDACTED]

[REDACTED]

Dopo che pure l'odierno ricorrente aveva depositato ulteriore documentazione il [REDACTED] di quello stesso anno questo giudice si era riservato di disporre eventuali approfondimenti istruttori, con ordinanza n° [REDACTED] l'odierno giudizio è stato invece reputato maturo per la decisione. Quindi, depositate memorie conclusionali il [REDACTED] da ambo le parti, all'udienza del [REDACTED] di quello stesso anno la causa è stata discussa dalle parti ivi comparse e, quindi, trattenuta in decisione: con successiva pronuncia, tramite lettura in udienza, del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

5. In via preliminare deve considerarsi che la norma di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.R. n° 37/2009 invocata da parte ricorrente non giustifica *sic et simpliciter* l'accoglimento della domanda attorea. Infatti l'attribuzione di qualsivoglia beneficio economico, al militare che sia stato impiegato in missioni militari all'estero e ad altre categorie di soggetti, non consegue *iuris et de iure* dall'aver "... contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è conseguito il decesso ..."; bensì è ivi subordinata alla condizione, la cui positiva sussistenza va quindi dimostrata, che di quell'esito invalidante o mortale "... l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante ...".

Né quella medesima presunzione può dirsi sancita dall'art. 1878 del decreto legislativo n° 66/2010, pure invocato dall'odierno ricorrente: norma che opera, invece, sul piano meramente procedimentale.

6. Ciò premesso, risulta palese ed assai rilevante l'impegno attoreo nel fornire la prova della predetta esposizione e, soprattutto, delle relative conseguenze. Tuttavia, una volta accertato lo scenario generale delle missioni in Kosovo e la

[REDACTED]

una tipologia ben distinta dal [REDACTED] a cui erroneamente parte ricorrente assimila il caso di specie; e viene poi vagliata l'incidenza di tali tumori nella popolazione generale italiana, da un lato, e in quella dei nostri militari recatisi in missione in Bosnia o in Kosovo, dall'altro lato.

Invero a quest'ultimo proposito, rispetto ad un numero di casi "attesi" pari a quelli "... che si sarebbero osservati nella popolazione in studio se questa avesse avuto gli stessi tassi d'incidenza della popolazione di confronto" (seconda delle note in calce a pag. 6 di quello studio), appare assai significativo che la proporzione tra gli specifici casi di [REDACTED] e quelli sia di tumori solidi, sia della totalità delle neoplasie, risulta notevolmente più elevata proprio per la coorte statistica di cui faceva parte il [REDACTED]. Infatti, mentre in generale i "casi attesi" erano pari a 8,53 per il [REDACTED] a fronte di un valore superiore a 74 per i tumori solidi e di quasi 92 per la generalità dei tumori, i "casi [concretamente] osservati" in quella coorte, ovviamente espressi in un numero intero, per il [REDACTED] si sono rivelati equivalenti a quelli attesi; e, invece, sono stati largamente meno che proporzionali per l'universo tanto dei tumori solidi quanto delle neoplasie in genere: rispettivamente, in numero di 22 e di 44.

Tutto ciò dimostra che un militare inviato in missione in Kosovo, *quorum* l'odierno ricorrente, ha avuto la probabilità di contrarre specificamente un [REDACTED] anziché qualsiasi altra forma tumorale, almeno doppia e finanche tripla rispetto alla popolazione generale. Il che, quantunque possa solitamente risultare assai arduo se non impossibile accertare *a posteriori* la genesi di un dato tumore, appare sufficiente per ascrivere alle peculiarità di quella missione, a cominciare dall'esposizione ad uranio impoverito, l'eziologia del [REDACTED] concretamente diagnosticato al [REDACTED].

8. La classifica di tale infermità, accertata nell'ottava categoria dalla CMO (all. 7), non è stata poi revocata in dubbio da alcuna delle parti.

[REDACTED]

9. Neppure è contestato che, sul piano temporale, l'istanza per l'attribuzione della pensione privilegiata (all. 8) è stata presentata dal [REDACTED] pochi mesi dopo la già ricordata diagnosi tumorale: con conseguente tempestività dell'istanza stessa, ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. n° 1092/1973 quale risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale scaturita dalla sentenza n° 323/2008 della Consulta.

Nondimeno quella medesima istanza deve reputarsi "... presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto ...": con conseguente decorrenza del "... pagamento della pensione ... con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ..." stessa (art. 191 terzo comma del D.P.R. testé richiamato). Invero neppure il ricorrente giunge a postulare che tale decorrenza possa risalire alla data del proprio collocamento a riposo: data che viene menzionata in maniera assolutamente fugace, a pag. 15 del ricorso introduttivo, e che non risulta in alcun modo richiamata nelle successive conclusioni.

Infine, ai maggiori ratei pensionistici da pagare al [REDACTED], vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla rispettiva data di maturazione di ciascun rateo sino al di dell'effettivo soddisfo.

10. Alla soccombenza del Ministero del Difesa si accompagna, da ultimo, la condanna al pagamento delle spese di lite. Queste, in considerazione della rilevanza sostanziale e temporale del beneficio oggetto del contendere, devono quantificarsi in misura di 3.000 (tremila) euro: alle quali va poi addizionato il rimborso del 15% per spese generali, il contributo previdenziale forense e l'IVA.

È peraltro appena il caso di precisare come, da parte di questo giudice, non vi sia luogo a provvedere riguardo alle spese di lite tra l'odierno ricorrente e le altre parti resistenti: perché evidentemente esse andavano regolate con la sentenza

ordinanza n° [REDACTED] contestualmente all'estromissione di quelle resistenti dall'odierno giudizio; e perché quindi l'omessa pronuncia a quel proposito, in quanto logicamente connessa alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva adottata con sentenza, risulta ormai immodificabile nel presente grado.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° [REDACTED]

- 1) dichiara il diritto di [REDACTED] all'attribuzione della pensione privilegiata, in ottava categoria, a decorrere dal [REDACTED]
- 2) condanna il Ministero della Difesa al pagamento dei ratei pensionistici via via spettanti al [REDACTED] in poi, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) su ciascuno di quei ratei;
- 3) condanna il Ministero della Difesa a pagare al [REDACTED] spese di lite, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del [REDACTED] 3.

IL GIUDICE

(F.to: Eugenio Musumeci)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il [REDACTED]

P. Il Dirigente

F.to Dott. Alessandro VINICOLA

